

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote delle
accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti**

COM(89) 527 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1989)

(90/C 12/07)

TESTO ORIGINALE (1)	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,	invariato
vista la proposta della Commissione,	invariato
visto il parere del Parlamento europeo,	invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	invariato
considerando che le direttive . . . del Consiglio recano disposizioni concernenti le strutture delle accise applicabili, rispettivamente, all'alcole, al vino, alla birra ed ai prodotti intermedi;	invariato
considerando che, al fine di realizzare un mercato interno senza frontiere, è necessario applicare aliquote comuni d'accisa a ciascuno dei prodotti suddetti;	considerando che, per realizzare un processo di convergenza, è necessario fissare aliquote obiettivo per le accise sull'alcole, sul vino, sulla birra e sui prodotti intermedi;
considerando che è necessario prevedere un adattamento periodico di tali aliquote comuni;	considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adattare tali aliquote obiettivo per tener conto delle esigenze delle politiche settoriali;
	considerando che l'applicazione di tali aliquote obiettivo non è realizzabile nell'immediato futuro, data la disparità delle situazioni esistenti negli Stati membri; che è quindi opportuno istituire una determinata flessibilità di tali aliquote, in base ad aliquota minime, per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;
	considerando che le aliquote minime e le aliquote obiettivo devono essere adeguate all'andamento dei prezzi e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base ad una procedura più snella;
considerando che è opportuno applicare un'aliquota ridotta all'alcole non denaturato impiegato nella preparazione di profumi, prodotti di toletta e cosmetici;	invariato

(1) COM(87) 328 def.

TESTO ORIGINALE

considerando che l'accisa sui prodotti intermedi deve essere applicata con riferimento al loro volume;

considerando che al vino tranquillo e al vino spumante devono essere applicate aliquote d'accisa diverse;

considerando che l'accisa sulla birra deve essere applicata con riferimento all'estratto originale del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 31 dicembre 1992 al più tardi, gli Stati membri applicano aliquote comuni d'accisa alle bevande alcoliche e all'alcole contenuto in altri prodotti, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

- alcole e bevande alcoliche quali definite nella direttiva . . . ;
- prodotti intermedi quali definiti nella direttiva . . . ;
- vino, quale definito nella direttiva . . . ;
- birra, quale definita nella direttiva . . . ;

Articolo 3

Le aliquote comuni d'accisa fissate nella presente direttiva saranno adattate periodicamente in conformità delle disposizioni che saranno fissate anteriormente al 1° gennaio 1989 mediante una direttiva adottata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che il metodo di riscossione più adeguato dell'accisa sui prodotti intermedi è quello fondato sul volume;

considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini asciutti; che, stando alle prassi vigenti negli Stati membri, è opportuno applicare a questi due tipi di prodotto aliquote diverse;

considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi;

considerando che il tenore di alcole puro è l'unica base possibile per la determinazione dell'accisa sull'alcole contenuto nelle altre bevande;

considerando infine che gli Stati membri possono modificare unilateralmente le loro aliquote d'accisa, a condizione di avvicinarsi alle aliquote obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano aliquote obiettivo per le accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 1 bis

Entro il 1° gennaio 1993, gli Stati membri applicano aliquote minime d'accisa, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 2

Invariato

Articolo 3

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina su relazione o eventualmente proposta della Commissione, le aliquote obiettivo delle accise e le aliquote minime e apporta gli adeguamenti necessari, deliberando all'unanimità.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

1. L'aliquota comune dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande alcoliche diverse da quelle di cui ai seguenti articoli da 5 a 7, e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 271 ecu per ettolitro di alcole puro.

2. Un'aliquota ridotta di 424 ecu per ettolitro di alcole puro è applicata all'alcole etilico non denaturato contenuto nei profumi, nei prodotti di toletta e nei cosmetici.

Articolo 5

L'aliquota comune dell'accisa sui prodotti intermedi è di 85 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

L'aliquota comune sull'accisa sul vino è:

- per quanto riguarda il vino tranquillo, di 17 ecu per ettolitro di prodotto;
- per quanto riguarda il vino spumante, di 30 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 4

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'aliquota obiettivo dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 398,1 ecu per ettolitro d'alcole puro.

Articolo 4 bis

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1 118,5 ecu per ettolitro d'alcole puro.

Articolo 5

L'aliquota obiettivo dell'accisa sui prodotti intermedi è di 93,5 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 5 bis

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di 74,8 ecu per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

L'aliquota obiettivo d'accisa sul vino è di:

- 18,7 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino asciutto;
- 33 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino spumante.

Articolo 6 bis

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di:

- 9,35 ecu per ettolitro di prodotto per il vino asciutto;
- 16,5 ecu per ettolitro di prodotto per il vino spumante.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

L'aliquota comune dell'accisa sulla birra è di 1,32 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito ad una temperatura di 15° C.

Articolo 7

L'aliquota comune d'accisa sulla birra è di 1,496 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

Articolo 7bis

L'aliquota minima d'accisa sulla birra è di 0,748 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

Articolo 7ter

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri possono modificare le aliquote delle accise, purchè si avvicinino alle aliquote obiettivo stabilite nella presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

invariato

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 9

invariato